

**“Raddoppio linea Codogno – Cremona – Mantova
Fase 1: Raddoppio tratta Piadena – Mantova”**
(CUP: J84H17000930009)

1. PREMESSE

Tra le azioni previste nel Programma Regionale Mobilità e Trasporti («PRMT») della Regione Lombardia è stata indicata la “*Riqualificazione Milano – Codogno – Cremona – Mantova*”, finalizzata a regolarizzare il sistema ferroviario e comprendente, oltre al raddoppio della tratta Cremona – Cava Tigozzi (concluso nel 2015), anche la realizzazione del raddoppio dei tratti da Codogno a Cremona e da Cremona a Mantova.

Il Progetto Definitivo della “Raddoppio linea Codogno – Cremona – Mantova Fase 1: Raddoppio tratta Piadena – Mantova” prevede il raddoppio della linea ferroviaria sostanzialmente in affiancamento alla linea storica. In particolare, il raddoppio avviene in stretto affiancamento per 2,4 km ca; successivamente, i due binari di progetto, per un’estesa di 1,3 km ca, si distaccano dalla linea storica e vanno in variante per superare il Canale Dugale. Dopo l’attraversamento del canale, il tracciato torna ad avvicinarsi alla linea storica per uno sviluppo di ulteriori 30 km ca.

Da questo tratto in poi il nuovo tracciato si mantiene sempre in affiancamento alla linea esistente, tornando in variante in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Oglio, mediante il viadotto VI02 con campate in acciaio. Successivamente al fiume Oglio, la linea di progetto torna parallela alla linea storica fino a Mantova.

2. ITER AUTORIZZATIVO

L’iter autorizzativo è stato avviato nell’ottobre 2020 con la presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto definitivo all’allora Ministero dell’Ambiente per la Tutela del Territorio e del Mare; nel marzo 2021, il parere del competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il D.P.C.M. del 16 aprile 2021 ha individuato l’intervento di interesse tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari; per l’intervento infrastrutturale in parola è stata nominata l’Ing. Chiara De Gregorio, Dirigente di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per l’intervento infrastrutturale medesimo.

In data 30 novembre 2021, stante la particolare complessità della determinazione da assumere, la Commissaria straordinaria ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del “Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova” con l’indizione della Conferenza di Servizi istruttoria per la valutazione del progetto stesso.

Sono pervenuti i pareri positivi dei Comuni interessati con prescrizioni tra le quali la richiesta di compatibilizzare l’opera ferroviaria con in progetto dell’autostrada Cremona – Mantova. Nell’aprile 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha trasmesso le proprie richieste di integrazione, tra le quali figura quella di modificare il progetto delle viabilità per la soppressione dei passaggi a livello, al fine di tenere conto della progettazione dell’autostrada Cremona – Mantova.

Acquisiti, sul progetto definitivo aggiornato nei termini richiesti, i pareri e le osservazioni pervenuti dalle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, nonché il decreto di concerto MiTE-MiC di

compatibilità ambientale dell'opera, con ordinanza n° 4 del 21/12/2022, la Commissaria Straordinaria ha disposto l'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo della "1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova", con l'esclusione della viabilità NV24-IV24, per ottemperare alla prescrizione n. 3 del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova.

L'approvazione di cui sopra ha determinato il perfezionamento dell'intesa Stato - Regione Lombardia sulla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti **e comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001.**

Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

3. ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI

3.1 ATTIVITA' AD OGGI ESPLETATE

RFI S.p.A., ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., ai soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire delle aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento, con avviso pubblicato in data 19 settembre 2022 su un quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e quelli a diffusione locale "La Voce di Mantova" e "La Provincia di Cremona" e con affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere, l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, con specificazione che la decorrenza dell'efficacia della pubblica utilità sarebbe avvenuta a seguito dell'approvazione del progetto definitivo stesso da parte della Commissaria d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia ai fini urbanistico localizzativi dell'opera.

Nell'ambito di tale procedura sono pervenute sessantasette (67) osservazioni che sono state opportunamente istruite e contro dedotte nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr

S.p.A.. Delle risultanze delle osservazioni formulate dalle ditte private verrà data informazione alle ditte stesse contestualmente alla comunicazione ex art. 17 c.2 di cui si dirà al successivo paragrafo 3.2.2..

Art. 11. La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190](#).

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso.

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un'agevole utilizzazione.

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

3.2 ATTIVITA' DA ESPLETARE

3.2.1 Fase propedeutica alla procedura di esproprio come normata dal TU Es D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

✓ *Fabbricati abitativi, produttivi, commerciali e del settore terziario*

A partire dal mese di **Febbraio 2023**, i tecnici di Italferr, di concerto con R.F.I., hanno avviato i primi sopralluoghi conoscitivi presso alcuni fabbricati da demolire per la realizzazione dell'opera, ed in particolare tre edifici produttivi (situati a Piadena, Mantova e Marcaria), un locale destinato alla ristorazione (situato a Mantova) ed un immobile ad uso residenziale (situato a Curtatone).

I sopralluoghi proseguiranno nel corso del corrente mese di Marzo e nel mese di Aprile presso i fabbricati non ancora visionati.

È previsto, inoltre, l'avvio del tavolo di confronto tecnico con i proprietari e/o con i loro tecnici finalizzato alla determinazione dell'indennità spettante agli aventi diritto, anche sulla base della documentazione che sarà fornita dai medesimi, per l'auspicata successiva sottoscrizione degli accordi bonari relativi alle modalità di messa a disposizione degli immobili e, appunto, alla definizione dell'indennità.

3.2.2. Comunicazione ex art. 17 comma 2 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Ai fini della legittimità dell'intero procedimento espropriativo e pena la sua illegittimità, a seguito della Dichiarazione della Pubblica Utilità, l'art 17 c. 2 del D.P.R. 327/2001 dispone che sia dato Avviso puntuale a ciascun intestatario catastale dell'intervenuta Dichiarazione, così da "chiudere" il procedimento di partecipazione agli interessati. Detta comunicazione si configura quindi come "atto dovuto" del proponente l'opera per il tramite del Responsabile del Procedimento Espropriativo.

Giova altresì aggiungere che la *ratio* della comunicazione ex art 17 c.2 è proprio quella di proseguire la fase di partecipazione degli espropriandi, questa volta in forma individuale, che, oltre a rendere edotti i medesimi della Dichiarazione di Pubblica Utilità, offre la possibilità di fornire elementi utili alla determinazione della stima dell'indennità e consente agli stessi di prendere ulteriormente visione del progetto approvato.

Art. 17. L'approvazione del progetto definitivo

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

A partire dal corrente mese di **Marzo**, per gli intestatari catastali di proprietà sottese alla Dichiarazione di Pubblica Utilità, si darà avvio alla procedura di partecipazione agli interessati ex art. 17 c.2..

Nell'ambito di tale comunicazione ex art. 17 c.2, verrà data comunicazione delle risultanze delle osservazioni formulate dalle ditte private nel procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, istruite e contro dedotte nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A. di cui si diceva in precedenza.

Riguardo i proprietari che, a seguito degli accertamenti condotti presso gli uffici dell'anagrafe comunale, sono risultati irreperibili e con indirizzo di residenza sconosciuto, oppure con mancato ricevimento, o ancora per compiuta giacenza, si procederà alla pubblicazione della menzionata comunicazione presso l'Albo Pretorio on-line per 30 giorni n.c. intendendosi in tal modo eseguita la procedura partecipativa.

3.2.3. Decreto di Occupazione d'Urgenza ex art. 22 bis e 49 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

La procedura espropriativa prevede che, **solo dopo le comunicazioni ex art 17 c.2**, si può dar seguito, in base al cronoprogramma dei lavori, in funzione della particolare urgenza della realizzazione dell'opera e con lo scopo di mettere a disposizione dell'appaltatore le aree necessarie, all'avvio dell'iter per l'emanazione del **Decreto di Occupazione d'Urgenza ex art 22 bis (D.O.U.)** e del **Decreto di Occupazione Temporanea non preordinata all'Espropriazione ex art. 49 (D.O.T.)**.

Pertanto, su Istanza del Responsabile del Procedimento delle espropriazioni, l'Autorità Espropriante (R.F.I. – Direzione Operativa Infrastrutture competente per Territorio) emette il **Decreto di Occupazione d'Urgenza (D.O.U.) che dispone l'occupazione delle aree e indica l'indennità offerta in via provvisoria - stimata senza indugio e particolari formalità – al netto dei soprasuoli e del compenso per l'occupazione d'urgenza, ovvero del Decreto di Occupazione Temporanea non preordinata all'Espropriazione ex art. 49 (D.O.T.) che dispone l'occupazione temporanea delle aree e indica l'indennità offerta in via provvisoria - stimata senza indugio e particolari formalità – al netto dei soprasuoli.**

Il **D.O.U.** e il **D.O.T.** vengono quindi notificati nelle forme degli **Atti Giudiziari a ciascun singolo intestatario catastale/proprietario** che viene convocato, indicando data e ora, in sito per l'accertamento della consistenza e l'immissione in possesso, che si concretizza nella sottoscrizione di un **Verbale**, appunto, **denominato “di consistenza e di immissione in possesso”** nel quale viene riportata la consistenza dell'immobile da occupare nelle condizioni rilevate in quel momento, inoltre sono raccolte le osservazioni che gli intervenuti vorranno eventualmente proporre, e formalizzata l'immissione in possesso delle aree di interesse del progetto, come definite nella Dichiarazione di Pubblica Utilità.

A partire dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale, salvo che i tecnici di Italferr, a proprio insindacabile giudizio e per ragioni di interesse del progetto, ritengano di procedere ex art 24 c. 4 (*formalizzando quindi l'immissione in possesso ma lasciando la materiale custodia al proprietario sino a successiva richiesta di procedere anche alla materiale apprensione*), l'immobile non è più nella disponibilità del proprietario (*oppure del locatario ove presente*) e può essere delimitato e utilizzato dall'appaltatore per l'avvio dei lavori. In tal caso la responsabilità della custodia, tutela e guardiania è carico dello stesso appaltatore.

Giova precisare che, in caso di assenza della proprietà oppure di suoi rappresentanti è comunque possibile procedere con l'assistenza di due testimoni alla redazione del predetto verbale, pertanto la partecipazione alle operazioni da parte della proprietà, per segnalare quanto possa essere di interesse, è quantomeno opportuna.

Nel caso di opera prioritaria per la quale è stato nominato il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge 55/2019 è previsto che *“Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.”*

Art. 24. Esecuzione del decreto di esproprio

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.

2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'[articolo 14, comma 1](#). (R)

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

3.2.4. Tavoli Tecnici per il concordamento dell'indennità in via definitiva.

Entro 30 giorni dalla notifica del D.O.U. il proprietario ha la facoltà di:

- accettare in modo esplicito l'indennità,
- rifiutare l'indennità offerta fornendo una propria stima,
- chiedere la convocazione della Terna Tecnica ex art 21 comma 4 D.P.R. 327/2001 che entro 90 giorni si esprime a maggioranza sull'ammontare dell'indennità. Gli esiti della terna sono comunque impugnabili dalla parte in disaccordo.

In caso di accettazione dell'indennità le parti sottoscrivono il relativo verbale di concordamento a seguito del quale **viene corrisposto l'acconto sull'indennità** definitivamente concordata **nella misura del suo 80%**, mentre, **in caso di rifiuto si può procedere al deposito c/o il MEF dell'indennità offerta**, oppure avviare un tavolo tecnico di confronto per il concordamento sulla base della stima fatta pervenire dalla proprietà ed in esito alle risultanze della consistenza accertata al momento della immissione in possesso.

All'avvio dei tavoli tecnici di confronto è onere degli intestatari catastali dare dimostrazione dell'effettiva proprietà, della sussistenza di eventuali vincoli, anche ipotecari, gravanti sull'immobile e garantire la continuità della trascrizione della proprietà.

La corresponsione del residuo saldo dell'indennità sarà possibile a seguito della esatta individuazione dei limiti dell'occupazione definitiva tramite redazione del tipo di frazionamento (a cura e spese di RFI) sulla base del quale si procederà anche all'eventuale conguaglio in caso di variazione della superficie occupata.

Per le aree previste in occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione si procederà analogamente a quanto sopra descritto, a meno del tipo di frazionamento atteso che l'area occupata sarà restituita per l'intero alla proprietà previo ripristino dello stato ante occupazione.